FONDO
COMUNI
CONFINANTI

COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

DELIBERAZIONE n. 13 del 21 dicembre 2020

Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse "Fondo comuni confinanti" di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. - finanziamento della proposta di Programma dei progetti strategici o di area vasta destinati a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della provincia di Belluno - articolo 6, comma 1, lettera a), b) e c).

Presenti:

- On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie – PRESIDENTE
- Ass.re Federico CANER, per la Regione del Veneto (in videoconferenza)
- Ass.re Massimo SERTORI, per la Regione Lombardia (in videoconferenza)
- ing. Maurizio MAZAGG, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 21 dicembre 2020 ed in videoconferenza)
- dott. Luca COMPER, per la Provincia autonoma di Trento (con delega per la riunione del 21 dicembre 2020)
- Consigliere Paolo PERENZIN, per la Provincia di Belluno (con delega per la riunione del 21 dicembre 2020 ed in videoconferenza)
- Consigliere Alessandro PEDRINI, per la Provincia di Sondrio (in videoconferenza)

Presenti (in videoconferenza) senza diritto di voto:

- Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)

Assiste (in videoconferenza):

- Sig. Marco STAUNOVO POLACCO, in qualità di Sindaco del Comune di Comelico Superiore (BL)

Il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa

Premesso che:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa, successivamente modificata ed integrata in data 30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

- in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, l'Intesa è stata riapprovata in un nuovo testo, ulteriormente modificato, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente del 30 novembre 2017;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato Paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dalla stessa Intesa;
- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;
- con la deliberazione del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa n. 1 dell'11 febbraio 2015 è stato approvato il Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Paritetico, nonché della Segreteria tecnica (paritetica), da ultimo modificato con la deliberazione n. 14 del 2 dicembre 2019;

Considerato che:

- con deliberazione n. 6 del 22 luglio 2020, il Comitato paritetico ha approvato la ripartizione per provincia delle risorse destinate alle progettualità strategiche o di area vasta, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), b) e c) del nuovo testo dell'Intesa, sottoscritto in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, per l'annualità 2019, sulla base dei criteri già condivisi e adottati con la programmazione 2013-2018 con la deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, modificata con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, come risulta dalla Tabella 1 costituente parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
- stante il pesante riflesso economico prodotto dalle misure di contenimento adottate a livello nazionale per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19 in atto, il Comitato paritetico ha dato quindi la possibilità che le risorse così ripartite possano essere utilizzate nel limite del 30%, sempre indicato nella Tabella 1 costituente parte integrante e sostanziale della citata deliberazione n. 6 del 2020, per l'adozione di misure di sostegno economico a favore della popolazione, delle attività produttive e delle amministrazioni pubbliche per le spese d'investimento da sostenere legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, anche volte a favorire la ripresa economica, disponendo che in caso di economie, le somme siano destinate al finanziamento dei progetti strategici, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa vigente, secondo le modalità stabilite per la programmazione riferita anche alle successive annualità;
- a tal fine, è stato disposto che per l'elaborazione e presentazione delle relative "Proposte di Programma dei progetti strategici", si applichino le disposizioni di cui alle "Linee guida" e alla "Roadmap di individuazione dei progetti strategici" adottate con deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, modificata con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, nelle more del loro aggiornamento alla luce delle modifiche all'Intesa approvate con efficacia dal 26 giugno 2020, nonché fissando al 31 ottobre 2020 il termine di presentazione delle Proposte di Programma stesse;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) dell'Intesa vigente, è stato infine dato atto che gli interventi dovranno essere riferiti ai territori dei comuni confinanti e contigui e che il Comitato può definire ambiti ottimali nei comuni delle province di Belluno, Sondrio, Brescia, Verona e Vicenza che siano simili ad essi per caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche. La definizione di tali ambiti potrà essere disposta dal Comitato, anche mediante il supporto istruttorio di ciascuna provincia che potrà elaborare una proposta da trasmettere al Comitato, per il tramite del relativo componente, unitamente alla Proposta di programma da finanziare con le risorse dell'annualità 2019 fino ad un massimo del 30%;

Rilevato che:

- sulla base della ripartizione stabilita con la predetta deliberazione n. 6 del 22 luglio 2020, le risorse spettanti alla Provincia di Belluno a valere sull'annualità 2019 entro il limite del 30% risultano essere pari a Euro 8.627.760,00;
- coerentemente a quanto previsto, la Provincia di Belluno, con nota prot.n. 27278 del 30 ottobre 2020, prot. PAT n. 675758, modificata con nota prot.n. 30040 del 26 novembre 2020, prot. PAT n. 765936 del 27 novembre 2020, ha presentato la proposta del Programma dei progetti strategici volti a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel proprio territorio unitamente ad una proposta di definizione di ambito ottimale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) dell'Intesa vigente;
- la citata proposta di Programma degli interventi strategici si articola negli ambiti di intervento della scuola, della sanità, dei trasporti e delle attività produttive, con gli obiettivi di assicurare anche nel contesto pandemico una istruzione primaria e secondaria di qualità che porti a rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento, consentendo la didattica a distanza e l'adeguato distanziamento negli ambienti scolastici, di potenziare i sistemi di assistenza ospedialiera e della rete locale di presidio socio-assistenziale, nonché di riqualificare il sistema produttivo attraverso un sostegno alla sua resilienza e all'innovazione;
- gli interventi, come deducibili dalle relative schede progettuali trasmesse dalla Provincia in riferimento ai suddetti ambiti, da porre in approvazione, comportano un costo complessivo di Euro 10.621.318,00 a fronte del quale è richiesto un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Comuni confinanti di Euro 8.627.760,00 e riguardano in particolare:

Descrizione delle schede di progetto		**Soggetto proponente**	**Soggetto beneficiario**	**Soggetto attuatore**	**Costo complessivo**	**Finanziamento Fondo Comuni confinanti**
1	Miglioramento della sicurezza e della fruibilità delle scuole superiori della provincia di Belluno	Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	€ 2.000.000,00	€ 1.444.161,00
2	Scuola digitale	Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	€ 3.000.000,00	€ 2.166.241,00
3	Potenziamento della telemedicina e delle attività di screening sul territorio	Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	€ 1.585.000,00	€ 1.120.000,00
4	Implementazione delle dotazioni dei veicoli per il trasporto pubblico locale	Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	€ 500.000,00	€ 361.040,00
5	Incremento delle dotazioni delle associazioni di volontariato socio sanitario della provincia di Belluno	Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	€ 1.090.000,00	€ 1.090.000,00
6	Sostegno alle attività produttive – II parte	Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	€ 696.318,00	€ 696.318,00
7	Messa in sicurezza delle strutture residenziali per gli anziani	Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00
				TOTALI	**€ 10.621.318,00**	**€ 8.627.760,00**

- per quanto riguarda la proposta di ambito ottimale, descritta in uno specifico documento allegato alla precitata nota prot.n. 27278 del 30 ottobre 2020, prot. PAT n. 675758, la Provincia di Belluno precisa che, al fine di includervi i comuni aventi caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche simili a quelle dei comuni confinanti e contigui, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) dell'Intesa vigente, si è provveduto all'analisi comparativa dei relativi criteri, limitandosi, sotto il profilo morfologico, a rilevare la caratteristica di montanità riconosciuta dall'Istat che accomuna l'intero territorio provinciale, nonché rilevando, sulla base di un'indagine più approfondita degli ambiti sociali ed economici, che dinamiche in atto nei comuni confinanti e contigui, quali lo spopolamento e la desertificazione imprenditoriale, si replicano in modo uniforme, in termini di criticità rispetto ai parametri selezionati, anche negli altri comuni della Provincia, con la sola esclusione del capoluogo e dei comuni di Ponte nelle Alpi, Limana e Alpago, che ne costituiscono la sua cintura urbana, caratterizzati invece da valori sociali ed economici più favorevoli;
- stante la necessità di assicurare l'efficacia delle azioni di contrasto alla pandemia, la Provincia di Belluno propone così l'attuazione di tutte le schede di progetto su un ambito territoriale più vasto di quello rappresentato dai comuni confinanti e contigui ed in particolare nell'ambito ottimale, rappresentando quest'ultimo un'area funzionale idonea ad assicurare un miglioramento degli impatti sugli stessi comuni confinanti e contigui;
- fermo restando che tale ambito ottimale non costituirà ambito ordinario di intervento per le finalità del Fondo Comuni confinanti, la Provincia fa presente altresì che per l'attuazione di alcuni degli interventi afferenti i settori della scuola, della sanità e dei trasporti anche al di fuori dell'ambito ottimale individuato, il finanziamento a valere sulle risorse del medesimo Fondo Comuni confinanti è stato proporzionato sulla base del rapporto tra il numero di abitanti dell'ambito ottimale ed il numero totale degli abitanti dei comuni partecipanti al progetto, con l'individuazione di una percentuale massima di intervento da parte del medesimo Fondo ed una percentuale minima di cofinanziamento, secondo quanto riportato in alcune schede progettuali;

Precisato che:

- la Segreteria tecnica, nella seduta del 25 novembre 2020, si è espressa favorevolmente in merito alla proposta di Programma degli interventi strategici destinati a contrastare l'emergenza epidemiologica nel territorio della provincia di Belluno, ritenendo tuttavia necessario il ridimensionamento, nei valori di cui alla precitata tabella, dell'intervento per il sostegno alle attività produttive di cui al n. 6, proposto inizialmente per un importo di finanziamento che, superiore a quello disponibile, veniva posto a carico di risorse pregresse secondo una modalità non consentita e quindi regolarizzato con la modifica di cui alla precitata nota della Provincia di Belluno prot.n. 30040 del 26 novembre 2020, prot. PAT n. 765936 del 27 novembre 2020;
- secondo le valutazioni già svolte dal Comitato paritetico nella seduta del 1 dicembre 2020, in cui le istruttorie predisposte dalla Segreteria Tecnica, in merito a tutti i Programmi di progetti strategici presentati, sono state approvate tenuto conto delle successive regolarizzazioni, è emersa la necessità che, per garantire immediatezza e tempestività nell'attuazione degli interventi così come volti a contrastare l'emergenza epidemiologica tuttora in corso, sia opportuno ricorrere alla collaborazione di un ente sovraordinato, da individuarsi nelle Regioni o nelle Province a cui appartengono i comuni confinanti, attribuendo allo stesso la qualifica di unico soggetto attuatore dell'intero programma che, in quanto tale è responsabile della regolare esecuzione del medesimo secondo la disciplina applicabile nel proprio ambito

territoriale e nei tempi stabiliti;

- il Comitato paritetico ha quindi rinviato il perfezionamento degli atti amministrativi riferiti all'approvazione dei Programmi dei progetti strategici presentati, all'acquisizione da parte degli enti interessati, della conferma di tale modalità di attuazione degli stessi progetti;

Atteso che:

- a seguito delle successive verifiche effettuate dalla Segreteria tecnica nella riunione del 16 dicembre 2020, risulta ora possibile procedere alla formale approvazione della proposta di Programma dei progetti strategici volti a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Provincia di Belluno, accogliendo la definizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) dell'Intesa vigente, dell'ambito ottimale di riferimento individuato nei relativi comuni simili ai comuni confinanti e contigui per caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche, come descritto in uno specifico documento allegato alla nota della medesima Provincia prot.n. 27278 del 30 ottobre 2020, prot. PAT n. 675758;
- in base alle stesse verifiche volte anche ad improntare l'attività amministrativa del Fondo Comuni confinanti a criteri di semplicità, di economicità e di efficacia adeguati a questo particolare contesto, si ritiene di poter prescindere dalle disposizioni richiamate nella deliberazione n. 6 del 22 luglio 2020 e di cui alle "Linee guida" ed alla "Roadmap di individuazione dei progetti strategici" adottate con deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, modificata con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, relativamente alla programmazione 2013-2018, per provvedere invece alla conclusione di un apposito accordo che, come previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", disciplini lo svolgimento in collaborazione con il predetto ente sovraordinato, secondo le modalità prospettate, dell'attività di interesse comune rappresentata dall'attuazione del Programma dei progetti strategici oggetto del presente provvedimento;
- la Provincia di Belluno, in base alla disponibilità espressa dai relativi rappresentanti in seno agli organi di gestione del Fondo Comuni confinanti e confermata con nota prot.n. 32477 del 18 dicembre 2020, prot. PAT n. 823016 del 21 dicembre 2020, è quindi da individuarsi per il ruolo di unico soggetto attuatore del Programma dei progetti strategici volti a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel relativo territorio provinciale, sostituendosi così anche al soggetto attuatore diversamente indicato nell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti per quanto riguarda la scheda progettuale n. 3 denominata "Potenziamento della telemedicina e delle attività di screening sul territorio";
- tale collaborazione della Provincia di Belluno può essere svolta, secondo le modalità contenute nello schema di Accordo, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, autorizzando contestualmente il Presidente del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa alla relativa sottoscrizione con la medesima Provincia;

Visti:

- gli atti citati;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

- l'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse, di cui all'articolo 2, comma 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 11 giugno 2020, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) (c.d. progetti strategici);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di approvare il finanziamento della proposta di Programma dei progetti strategici volti a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Provincia di Belluno, trasmessa con nota prot.n. 27278 del 30 ottobre 2020, prot. PAT n. 675758, modificata con nota prot.n. 30040 del 26 novembre 2020, prot. PAT n. 765936 del 27 novembre 2020, per un importo di Euro 8.627.760,00 a fronte di un costo complessivo di Euro 10.621.318,00, così come da schede allegate allo stesso Programma;

2) di accogliere la definizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) dell'Intesa vigente, dell'ambito ottimale individuato nei comuni simili ai comuni confinanti e contigui per caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche, come descritto in uno specifico documento allegato alla predetta nota della Provincia prot.n. 27278 del 30 ottobre 2020, prot. PAT n. 675758, prendendo atto che l'attuazione di tutte le schede di progetto presentate è prevista su detto ambito ottimale, quale area funzionale idonea ad assicurare un miglioramento degli impatti sugli stessi comuni confinanti e contigui;

3) di prendere atto altresì che per l'attuazione di alcuni degli interventi afferenti i settori della scuola, della sanità e dei trasporti anche al di fuori dell'ambito ottimale individuato, il finanziamento a valere sulle risorse del medesimo Fondo Comuni confinanti è stato proporzionato sulla base del rapporto tra il numero di abitanti dell'ambito ottimale ed il numero totale degli abitanti dei comuni partecipanti al progetto, con l'individuazione di una percentuale massima di intervento da parte del medesimo Fondo ed una percentuale minima di cofinanziamento, secondo quanto riportato in alcune schede progettuali;

4) di far fronte al finanziamento complessivo di Euro 8.627.760,00 derivante dal presente provvedimento, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie indicate all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa per il Fondo Comuni Confinanti fino a concorrenza dell'intero importo quantificato, con deliberazione n. 6 del 22 luglio 2020, per i progetti strategici o di area vasta destinati a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo il seguente riepilogo:

Anno di riferimento	**Fondo Provincia di Belluno 30% annualità 2019 per interventi COVID-19**	**Utilizzo**	**Rimanenza**
2019	€ 8.627.760,00	- € 8.627.760,00	€ 0,00

5) di stabilire che, in luogo dell'applicazione delle disposizioni richiamate nella deliberazione n. 6 del 22 luglio 2020 e di cui alle "Linee guida" ed alla "Roadmap di individuazione dei progetti strategici" adottate con deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, modificata con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, relativamente alla programmazione 2013-2018, il Programma dei progetti strategici oggetto del presente provvedimento possa essere attuato mediante il ricorso alla collaborazione della Provincia di Belluno, attribuendo alla stessa la qualifica di unico soggetto attuatore dell'intero programma che, in quanto tale, è responsabile della regolare esecuzione del medesimo secondo la disciplina applicabile nel proprio ambito territoriale e nei tempi stabiliti;

6) di approvare a tal fine lo schema di Accordo che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale e di autorizzarne la stipulazione con la Provincia di Belluno;

7) di consentire la correzione di errori materiali e le eventuali integrazioni e/o modifiche di carattere tecnico-formale e non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di successiva sottoscrizione dello schema di Accordo che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Presidente del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa alla sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA
f.to - On. Roger De Menech -